



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 43 del 02/05/2014

OGGETTO: Tribunale di Taranto: Esecuzione immobiliare Comune di Castellaneta c/Eredi Rezza Vito. Conferimento incarico a legale di fiducia per ulteriore intervento.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con proprio decreto n. 17 del 14/02/2014 si conferiva incarico all'Avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 35, l'incarico di assistere questo Ente nella procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Taranto promossa da questo Ente c/Eredi Rezza Vito, in sostituzione dell'avv. Mimì Cassano, precedente legale di fiducia, rinunciatario.

VISTE:

- la nota in data 04.11.2013 dell'avv. Mimì Cassano, precedente legale di fiducia del Comune di Castellaneta nella controversia *de qua*, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 26435, con la quale comunicava, tra l'altro, che la Corte di Appello di Lecce Sez. di Taranto con sentenza n. 429/2012, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 09/07/2012, e mai notificata, ha accolto l'appello proposto da questo Ente, con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con accoglimento della domanda tendente a far dichiarare la nullità, per simulazione assoluta, dell'atto di donazione del 26/02/1993; ordinava al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di Taranto la trascrizione e l'annotazione della predetta sentenza; condannava gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.

DATO ATTO che la sentenza n. 429/2012 è stata impugnata dai soccombenti con ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

EVIDENZIATO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 168 del 06.09.2010, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, conferiva incarico al medesimo avv. Mimì Cassano di dar corso all'azione esecutiva nei confronti di Rezza Roberta e Rezza Mario e degli altri eredi di Rezza Mario, con esecuzione forzata immobiliare sugli immobili indicati in sentenza, oltre che al recupero delle somme vantate nei confronti degli stessi soccombenti e degli eredi Rezza per pagamenti già effettuati da questo Ente in forza del provvedimento ex art. 186-ter c.p.c. emesso dal Tribunale di Taranto nel giudizio intentato da questo Ente nei confronti dei responsabili del crollo in Viale Verdi del 07.02.1985 di nominare un legale di fiducia dell'Ente.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire mandato al nuovo legale di fiducia Avv. Nicola Rotolo di attivare tutte le procedure necessarie per il recupero delle somme determinate dal giudice in sentenza a titolo di spese legali.

RITENUTO, pertanto, di dover confermare, anche per il presente atto, il conferimento di incarico al medesimo un legale di fiducia avv. Nicola Rotolo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di procedere nei confronti degli eredi Rezza Vito in forza della sentenza della Corte d'Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto n. 429/2012, sopra menzionata, per il recupero delle somme determinate dal giudice in sentenza a titolo di spese legali.
- 2) di confermare l'incarico già conferito per la procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Taranto all'avv. Nicola Rotolo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 35, per la necessaria ed indispensabile continuità.

- 3) Stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


